



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO

Affari  
Generali

Supporto Organi

*Dati desumibili da registrazione a protocollo:  
Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,  
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti  
MP/AA/Ig*

## DECRETO RETTORALE

**Oggetto: Decreto rettorale di emanazione del Regolamento per il reclutamento dei collaboratori ed esperti linguistici.**

IL RETTORE

VISTI:

- il D.L. 21/04/1995 n. 120, convertito in Legge 21/06/1995 n. 236, in particolare l'art. 4;
- il D.Lgs. n. 165/2001 *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche* e in particolare l'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo;
- la Legge n. 240/2010 *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*;
- il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca periodo 2019-2021 sottoscritto in data 18/01/2024 e, in particolare, gli articoli 81, 91, 178;
- il contratto collettivo integrativo relativo all'attività e trattamento economico dei Collaboratori ed Esperti Linguistici (CEL) dell'Università degli studi di Bergamo rep. 1/2024 del 22/02/2024;

RITENUTO necessario dotarsi di un regolamento per disciplinare le modalità per il reclutamento dei collaboratori ed esperti linguistici;

DATO ATTO che il testo del regolamento è stato oggetto di informativa con le OO.SS. e la RSU di Ateneo nell'incontro del 21 ottobre 2024, come previsto dall'art. 81, comma 7, del CCNL sopra richiamato;

VISTE le delibere del Senato Accademico del 11.11.2024 e del Consiglio di Amministrazione del 13.11.2024 che, rispettivamente, hanno espresso parere favorevole ed approvato l'emanazione del Regolamento per il reclutamento dei collaboratori ed esperti linguistici;

RICHIAMATO l'art. 12 dello Statuto che disciplina l'emanazione dei Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

Art.1

È emanato il **Regolamento per il reclutamento dei collaboratori ed esperti linguistici** come da testo deliberato dal Senato Accademico del 11.11.2024 e dal Consiglio di Amministrazione del 13.11.2024.

Art. 2

Il testo del **Regolamento per il reclutamento dei collaboratori ed esperti linguistici** è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Art. 3

Il **Regolamento per il reclutamento dei collaboratori ed esperti linguistici** entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo".



Art. 4

Il testo del Regolamento è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università alla seguente pagina:

<https://www.unibg.it/ateneo/amministrazione/statuto-e-regolamenti/regolamenti/personale/personale-amministrativo-e-tecnico>

Bergamo, come da registrazione di protocollo

IL RETTORE  
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO**

Area Risorse  
Umane

Settore Gestione Giuridica del Personale  
Servizio Personale TA e Collaboratori

## **REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI**



## **REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI**

<b>Indice</b>	<b>Pag</b>
<a href="#"><u>Art. 1 - Ambito di applicazione</u></a>	3
<a href="#"><u>Art. 2 - Principi generali</u></a>	3
<a href="#"><u>Art. 3 - Bando di selezione</u></a>	3
<a href="#"><u>Art. 4 - Requisiti generali di ammissione</u></a>	4
<a href="#"><u>Art. 5 - Procedura di selezione</u></a>	4
<a href="#"><u>Art. 6 - Approvazione e utilizzo della graduatoria</u></a>	5
<a href="#"><u>Art. 7 - Commissione esaminatrice</u></a>	5
<a href="#"><u>Art. 8 - Contratto di lavoro</u></a>	5
<a href="#"><u>Art. 9 - Norme di rinvio</u></a>	6
<a href="#"><u>Art. 10 - Entrata in vigore</u></a>	6



## **REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI**

### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Con il presente regolamento sono disciplinate le modalità per il reclutamento dei collaboratori ed esperti linguistici (d'ora in avanti CEL), sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, nel rispetto delle deliberazioni relative alla programmazione del personale e della sostenibilità finanziaria.
2. L'inquadramento contrattuale è regolato dalle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di comparto nel tempo vigenti.
3. La selezione pubblica è volta ad accertare il possesso dell'idonea qualificazione e della specifica competenza degli aspiranti in relazione ai compiti propri della figura così come individuati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.
4. L'assunzione di CEL con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta per far fronte ad esigenze di apprendimento delle lingue a carattere duraturo e potrà avvenire solo qualora avrà dato esito negativo la procedura di mobilità di cui all'art. 34-bis del D. Lgs. 165/2001.
5. L'assunzione a tempo determinato viene di norma disposta per esigenze di durata temporanea correlate a:
  - sostituzione di collaboratori assenti per un periodo superiore a sei mesi;
  - esigenze di apprendimento a carattere sperimentale ovvero correlate a specifici programmi di Ateneo di durata temporanea;
  - esigenze temporanee connesse all'elevato numero di studenti.
6. È facoltà dell'Ateneo, compatibilmente con la normativa vigente, utilizzare le graduatorie di selezioni approvate da altre Università, previo accordo tra le stesse.

### **Art. 2 - Principi generali**

1. Nel rispetto del Codice etico di Ateneo e della normativa vigente, le procedure di reclutamento, si conformano ai seguenti principi e criteri generali:
  - adeguata pubblicità;
  - garanzia delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e nel trattamento sul lavoro;
  - modalità di svolgimento delle procedure che garantiscano l'imparzialità ed assicurino economicità e celerità di espletamento;
  - composizione delle Commissioni giudicatrici secondo criteri di trasparenza, imparzialità e pari opportunità;
  - adozione di procedure oggettive e trasparenti idonee a verificare il possesso dei requisiti richiesti dalla posizione da ricoprire.

### **Art. 3 - Bando di selezione**

1. La selezione è indetta con decreto del Direttore Generale e pubblicato ai sensi di legge e di regolamento.
2. Il bando di selezione indica:
  - la lingua oggetto della selezione;
  - il numero dei posti da reclutare e le eventuali percentuali di posti riservati dalla vigente normativa a favore di determinate categorie;
  - i requisiti per l'ammissione alla procedura;
  - il pagamento del contributo, non rimborsabile, per la partecipazione al concorso come previsto dalla normativa;
  - i termini e le modalità per la presentazione delle candidature e di esclusione delle stesse;



- le modalità con cui verrà reso noto il calendario e la sede delle prove;
  - le modalità della valutazione dei titoli e dello svolgimento delle prove d'esame e delle eventuali prove preselettive, con l'indicazione delle materie oggetto delle prove e della votazione minima e massima attribuibile ai titoli e alle singole prove;
  - i criteri di formazione della graduatoria di merito e le modalità di approvazione;
  - i titoli che danno luogo a preferenze in caso di parità di punteggio;
  - le modalità di costituzione del rapporto di lavoro e l'inquadramento contrattuale.
3. Il bando deve altresì indicare il responsabile del procedimento, individuato ai sensi della Legge 241/1990.

#### **Art. 4 - Requisiti generali di ammissione**

1. Per l'ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
  - Possesso di laurea o di titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere. Il titolo di studio conseguito all'estero deve essere riconosciuto valido nel territorio italiano. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo sono ammessi con riserva;
  - Idonea qualificazione e competenza nello svolgimento di attività didattica integrativa finalizzata all'apprendimento linguistico della lingua oggetto di selezione;
  - Madrelinguismo: sono da considerare di madre lingua i cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza nella lingua madre di appartenenza;
  - Capacità di esprimersi nella lingua italiana per necessità funzionali legate all'attività;
  - Requisiti previsti dalla normativa per l'assunzione nel pubblico impiego.
2. I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione.
3. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva e la loro esclusione può essere disposta, per difetto dei requisiti prescritti, in ogni fase del procedimento con decreto motivato del Direttore Generale, notificato all'interessato secondo quanto prescritto dal bando.

#### **Art. 5 - Procedura di selezione**

1. La selezione è per titoli, prova scritta e prova orale.
2. L'avviso di selezione può prevedere la facoltà di effettuare una prova preselettiva, determinando il numero dei candidati da ammettere alle prove concorsuali, qualora il numero dei candidati ammessi al concorso sia tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento della procedura.
3. Nel corso della prova orale la Commissione verifica, oltre alla conoscenza della lingua oggetto della selezione, il livello di conoscenza della lingua italiana da parte del candidato; ai fini dell'accertamento delle competenze trasversali dei candidati, a perfezionamento della prova orale la Commissione può prevedere un colloquio che, a partire dal percorso formativo e professionale del candidato, conduca a valutarne attitudini e motivazioni.
4. I titoli valutabili, pertinenti esclusivamente la lingua oggetto della selezione, sono i seguenti:
  - titoli accademici
  - titoli professionali attestanti la specifica qualificazione e competenza
  - altri titoli professionalmente pertinentiLa valutazione dei titoli avviene dopo lo svolgimento della prova orale.
5. Il punteggio complessivo è pari a 90 punti, così ripartiti:
  - titoli: punti 30
  - prova scritta: punti 30
  - prova orale: punti 30
6. Nella prova scritta il candidato deve riportare un punteggio non inferiore a 21/30; per ottenere l'idoneità i candidati dovranno riportare sia nella prova orale che nella valutazione dei titoli un punteggio di almeno 21/30.



### **Art. 6 - Approvazione e utilizzo della graduatoria**

1. Il punteggio finale di ciascun candidato è dato dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e nella prova orale.
2. La graduatoria finale dei candidati sarà formata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato nei titoli e nelle prove, con l'osservanza, a parità di punteggio, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, delle preferenze previste dall'art. 5, comma 4, D.P.R. 487/1994 come modificato dal D.P.R. 82/2023.  
La graduatoria finale è approvata, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, con provvedimento del Direttore generale ed è pubblicata ai sensi della normativa vigente.
3. Dalla data di pubblicazione del provvedimento decorre il termine per eventuali impugnative.
4. La graduatoria rimane valida per il periodo previsto dalla normativa vigente e il suo eventuale scorrimento resta disciplinato dalle disposizioni della normativa vigente al momento della pubblicazione del bando.
5. L'Amministrazione può assumere specifici accordi con altre Pubbliche Amministrazioni per la condivisione della graduatoria, da perfezionarsi anche attraverso scambio di corrispondenza.

### **Art. 7 - Commissione esaminatrice**

1. La Commissione esaminatrice è costituita da tre componenti nominati con decreto del Direttore Generale, di cui uno con funzioni di Presidente.
2. La Commissione è composta da esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra professori, ricercatori, dirigenti e personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo o altre università.
3. Le funzioni di Presidente sono svolte dai professori di ruolo o dai dirigenti.
4. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti, esperti in psicologia del lavoro e in reclutamento di risorse umane.
5. La nomina della Commissione è effettuata nel rispetto della legislazione vigente in materia di pari opportunità tra uomini e donne, salvi oggettivi impedimenti dettati dall'esigenza di reperire le più adatte professionalità.
6. L'Amministrazione può autorizzare lo svolgimento da remoto delle riunioni della Commissione attraverso opportuni strumenti telematici.

### **Art. 8 - Contratto di lavoro**

1. I candidati risultati vincitori saranno invitati a prendere servizio nel termine fissato dall'Amministrazione e a stipulare il contratto di lavoro subordinato. La mancata presa di servizio nel termine indicato dall'Amministrazione varrà quale rinuncia all'assunzione, fatto salvo un differimento di tale termine accordato dall'Amministrazione nel caso di comprovati e giustificati motivi di impedimento e qualora compatibile con le esigenze di servizio.
2. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato dal contratto individuale di lavoro secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi.
3. Relativamente ai cittadini extracomunitari costituisce condizione indispensabile, per la stipula del contratto individuale di lavoro, la regolare posizione dell'interessato in ordine al soggiorno in Italia secondo la vigente legislazione.  
Relativamente ai candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, costituisce condizione indispensabile per la stipula del contratto individuale di lavoro lo scioglimento dell'eventuale riserva in merito all'equipollenza o equivalenza del titolo di studio.



#### **Art. 9 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento trovano applicazione le norme generali in materia di accesso agli impieghi pubblici e le norme generali sullo svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione ai pubblici impieghi, oltre che alle norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto vigenti, oltre che le norme regolamentari di Ateneo per quanto compatibili.

#### **Art. 10 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo di Ateneo.